

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1611-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BERNASSOLA)

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993,
n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa
nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Emendamenti proposti dalla Commissione:		
- al testo del decreto-legge	»	7
- al disegno di legge di conversione	»	10
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - La conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, ha richiesto, da parte della Commissione affari esteri del Senato, un accurato esame, anche sulla base dei suggerimenti emersi nella discussione sul precedente decreto-legge n. 342 del 1° settembre 1993, nonché dei pareri emessi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

La Commissione affari esteri del Senato ha preso atto della presentazione, da parte del Ministro, della Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1992 (*Doc. LXXXI, n. 2*), comunicata alla Presidenza del Senato il 19 ottobre 1993, e della Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1994, comunicata alla Presidenza del Senato il 20 ottobre 1993 (atto Senato n. 1450/6 - allegato).

Ambedue i documenti, se fossero stati più sollecitadamente disponibili, avrebbero consentito una migliore comprensione delle difficoltà operative che hanno maturato la presentazione delle proposte contenute nel decreto-legge n. 342 e poi reiterate con il decreto-legge n. 430.

Le perplessità espresse nella prima fase della discussione si sono ripresentate di fronte al testo del decreto-legge n. 430; sono state pertanto elaborate - dal relatore - diverse proposte di emendamento recepite con qualche modifica dalla Commissione, che, anche in questo caso, ha dato un ampio contributo di suggerimenti e riflessioni, riconosciuto dal Governo che ne ha condiviso gran parte.

Il senso complessivo delle modifiche proposte è quello di seguito esposto.

1) Evitare il trasferimento ad organismi esterni di responsabilità proprie dell'Amministrazione che ad essa debbano

essere ricondotte, in particolare al Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo che potrà avvalersi della collaborazione di un'apposita commissione. Si accolgono alcune richieste di modifica di meccanismi previsti nella legge n. 49 del 1987, ma non si ritiene che con decreto-legge si possa riformare la predetta legge nei suoi punti più qualificanti. Ad una organica proposta di riforma della legge n. 49 che venga proposta dal Governo vi sarebbe piena e responsabile collaborazione del Parlamento; il Ministro potrà, intanto, già adottare provvedimenti di riorganizzazione, potenziamento e moralizzazione sulla base dei suggerimenti e delle proposte più volte espressi dal Parlamento.

La Commissione ha espresso consenso sull'urgenza di una riorganizzazione e un potenziamento delle strutture della cooperazione: proprio per la mole degli impegni pregressi (4.300 miliardi di impegni a dono e 2.900 miliardi di impegni per crediti di aiuti, di contro ad una disponibilità complessiva di 3.500 miliardi per il triennio 1993-1995) e per i delicati rapporti con i Paesi in via di sviluppo, si deve uscire dalla situazione di incertezza e di discrezionalità, ridando fiducia ai vari componenti della struttura, e indicare chiaramente la funzione della cooperazione bilaterale, evitando una eccessiva mitizzazione degli organismi internazionali.

2) Moralizzare il fenomeno delle varianti senza per ciò bloccare gli interventi necessari.

3) Rispondere all'esigenza di rinnovare i contratti con gli esperti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dopo attenta valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite.

4) Partecipazione delle ONG (Organizzazioni non governative) alla realizzazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle iniziative da esse promosse o ad esse affidate.

Sono sorte perplessità - poi superate dalla impossibilità di provvedere con le attuali procedure e strumenti ad una enorme quantità di decisioni - su quanto prevede l'articolo 8 e cioè la possibilità di concedere finanziamenti diretti ai Governi dei Paesi in via di sviluppo, sia pure con rigorosi controlli da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

I due emendamenti al disegno di legge di conversione accolti dalla Commissione mirano: il primo, ad eliminare una incongruenza nell'articolo 1, sopprimendo il comma 2, in quanto il precedente decreto (n. 342) non ha avuto alcuna applicazione; il secondo a dare una delega al Governo per la riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi, secondo criteri orientativi che rispondano alle riconosciute necessità di efficienza e di trasparenza. In particolare, accogliendo una proposta del relatore, si è prevista l'istituzione di una unità operativa *ad hoc* per gli interventi a seguito di calamità, collegata con l'Ufficio ECHO dell'Unione europea per gli interventi umanitari e l'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite.

Gli emendamenti al testo del decreto-legge n. 430 possono essere così brevemente illustrati.

Si premette che il Ministro ha fornito, nella ricordata Relazione previsionale e programmatica, alcune informazioni sul contenzioso, che integrano quelle, molto sommarie, della relazione al decreto-legge: l'ipotesi di un crescente atteggiamento conflittuale da parte delle imprese giustifica un potenziamento dell'Amministrazione, per difendere, anche sul piano legale, l'interesse dello Stato, senza con ciò ignorare le gravi carenze del passato, soprattutto sul piano della messa a punto dei progetti e dei contratti, nonché dei ritardi nei pagamenti. È giusto cercare di minimizzare i danni per l'Erario, ma è anche doveroso, là dove è possibile, salvaguardare l'operatività o il completamento di interventi che sono costati migliaia di miliardi al contribuente.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge, l'opera della istituenda commissione è ricondotta nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui dovrebbe rafforzare la capacità di confrontarsi con gli agguerriti professionisti cui ricorrono le imprese; in questa direzione si muovono i singoli emendamenti.

Per l'articolo 2 la formulazione proposta dal Governo, che subordina le varianti in aumento a casi di forza maggiore, da accertare mediante appropriate procedure tecniche e da dichiarare con appositi provvedimenti del Ministro degli affari esteri, appare accettabile purchè vengano offerte garanzie di rapidità per le soluzioni proposte, soprattutto quando l'ammontare delle varianti è ridotto a decine o al massimo centinaia di milioni, e si eviti una ulteriore penalizzazione delle ONG, spesso impegnate in progetti di piccole dimensioni molto flessibili. Ad esempio, potrebbero essere esonerati dalla procedura più complessa i programmi da esse promossi.

L'articolo 3 ripropone il problema dell'unità tecnica centrale, della sua struttura e del suo ruolo all'interno della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Anche tale problema andrà organicamente risolto nel quadro della delega.

Il comma 1 ha una funzione meramente interpretativa dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 49: si può a ragione sostenere che la attribuzione di mansioni amministrative e contabili agli esperti incaricati della gestione e del controllo sia stata una deviazione di fatto, introdotta nella fase applicativa della legge n. 49.

Rimane aperto il problema, che dovrà essere risolto in sede di delega, di chi dovrà svolgere le mansioni amministrativo-contabili se queste devono essere distinte da quelle tecniche. Un suggerimento riguarda la possibile enucleazione, nel nuovo quadro della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di una distinta funzione amministrativo-contabile, che si faccia carico della fase procedurale possibilmente sulla base di schemi definiti, concordati con la ragioneria ge-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nerale dello Stato e non soggetti a continue discrezionali variazioni.

L'articolo 4 del decreto-legge tenta di affrontare i nodi della qualificazione degli esperti dell'unità tecnica centrale e della loro utilizzazione.

È accertato che l'unità tecnica centrale si trova attualmente in una situazione patologica e che l'indirizzo della legge n. 49 è stato in parte disatteso, come più volte denunciato dalla Corte dei conti.

È necessario che regole certe e obiettive per la valutazione del lavoro degli esperti vadano al più presto definite, nell'interesse professionale degli stessi esperti, e per garantire il massimo di trasparenza. È un altro campo in cui dovrà essere esercitata sollecitamente la delega di cui all'articolo 1.

Lo stesso ministro Andreatta auspica una diversa organizzazione dell'unità tecnica centrale, affermando, nella Relazione previsionale e programmatica, che è necessario «porre la massima attenzione nel preserva-

re e valorizzare il patrimonio di esperienze che gli esperti hanno accumulato in anni di lavoro con i PVS delle varie aree e che qualifica in maniera significativa le loro capacità tecniche».

Gli articoli 6 e 7 non sono stati emendati dalla Commissione.

Infine, appare opportuno salvaguardare margini minimi di operatività per le ONG, che hanno subito l'impatto maggiore sia della decurtazione dei fondi, sia dei maggiori tempi richiesti dall'aggravio delle procedure di controllo.

La soluzione adottata considera come limite minimo per tutti i programmi delle ONG - sia affidati che promossi - il 15 per cento del fondo di cooperazione, con un'ulteriore precisazione relativa alla quota del 10 per cento riservata ai programmi promossi dalle Organizzazioni stesse ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

BERNASSOLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

23 novembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala l'opportunità di prevedere che la Commissione di cui all'articolo 1, comma 1 fornisca la notizia di fattispecie illecite anche al Procuratore generale della Corte dei Conti, per quanto di competenza.

Quanto all'articolo 4, si osserva che i contratti confermati dovrebbero essere esclusi dalla disposizione di cui al comma 1.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

9 novembre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza dichiara il proprio nullaosta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 6, comma 2, venga riformulato nel senso di far riferimento agli oneri relativi a tutti gli articoli precedenti del decreto.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici».

1.8

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «contrattualistica pubblica» inserire le seguenti: «, degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative».

1.1

Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «sia insorta» con le altre: «possa insorgere».

1.2

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a), b) e c) precedenti, nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;».

1.3

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri» con le altre: «Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

1.4

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria nonché al procuratore generale della Corte dei conti.».

1.5

Sopprimere il comma 5.

1.6

Art. 3.

Al comma 3, sostituire le parole: «il Ministro degli affari esteri» con le altre: «il Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

3.1

Art. 4.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati fino a quattro anni previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. I contratti scaduti dopo il 1° novembre 1993 o in scadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinnovabili per un periodo non superiore a sei mesi.».

4.1

Art. 5.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.».

5.2

Art. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme dirette a stabilire le procedure e i controlli in base ai quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti di aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonchè i controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta ad effettuare, sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative.».

8.1

Al comma 4, dopo le parole: «nel campo dello sviluppo,», inserire le altre: «nonchè di Organizzazioni non governative specializzate,».

8.2

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nell'ambito della programmazione finanziaria annuale, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento del predetto fondo riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987».

8.0.2

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.

1.1a

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I suddetti decreti verranno inviati alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimeranno un parere entro trenta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione e istituzione di una unità operativa *ad hoc* per interventi a seguito di calamità, collegata con l'ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e l'omologo dipartimento delle Nazioni Unite;

b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

d) definizione del ciclo dei progetti;

e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.».

1.0.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342.

Decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1993. ()*

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati

* V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad esaminare la convenienza del completamento degli interventi, tenendo conto in particolare degli elementi di cui alla lettera b);

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. La commissione può altresì essere chiamata dal Ministro degli affari esteri ad esprimere valutazioni in ordine a singoli contratti in corso di esecuzione.

4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il presidente della stessa è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria.

5. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale, in via ordinaria, del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché di altri organi dello Stato, anche al fine di eventuali ispezioni. Può inoltre disporre la consultazione di esperti, nonché l'affidamento anche a società ed enti specializzati di perizie, di valutazioni, di monitoraggio di progetti ed analisi di natura tecnica, giuridico-amministrativa od economica.

6. La commissione dura in carica due anni e trasmette al Ministro degli affari esteri i risultati finali della propria attività.

Articolo 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

Articolo 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze il Ministro degli affari esteri è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti

specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

Articolo 4.

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati per periodi quadriennali, previo superamento di apposito esame, per il cui espletamento il Ministro degli affari esteri nomina una commissione, composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana.

2. Le modalità e i contenuti dell'esame, diretto ad accertare, in relazione alle peculiari esigenze dell'intervento in favore dei Paesi in via di sviluppo, la specifica esperienza acquisita nel settore e nell'area geografica in cui hanno prevalentemente operato gli interessati, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

4. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

Articolo 5.

1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato e del personale degli enti pubblici, con esclusione dei dipendenti delle regioni e delle unità sanitarie locali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 6.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Alle esigenze organizzative e funzionali delle commissioni di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei relativi componenti, nonché alle esigenze derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 8, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede, nel complessivo limite di spesa di lire 13 miliardi per gli anni 1993-95, a valere sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dall'articolo 7.

Articolo 7.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.» sono sostituite dalle seguenti: «, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.».

Articolo 8.

1. Per la realizzazione delle iniziative nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere concessi finanziamenti diretti a governi, autorità locali e enti pubblici degli stessi Paesi, a valere sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate norme dirette a stabilire le condizioni alle quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti d'aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonché i controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta ad effettuare sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative.

3. Le condizioni e i controlli di cui al comma 2 formeranno oggetto di accordi bilaterali con i Paesi destinatari dei finanziamenti e dei crediti d'aiuto.

4. Per la valutazione ed il controllo delle iniziative finanziate ai sensi del comma 1 o mediante crediti d'aiuto, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi di consulenti o di società di consulenza, anche non italiane, che abbiano svolto o svolgano attività analoghe per organizzazioni o banche internazionali operanti nel campo dello sviluppo, scelti d'intesa con le autorità dei Paesi destinatari.

Articolo 9.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI – ANDREATTA – BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO